



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



Tax Newsletter n. 10 – ottobre 2021

- 1. Crisi d'impresa: le novità sulla transazione fiscale.**
- 2. Il finanziamento del socio senza redditi non basta per l'accertamento.**
- 3. Decreto Sostegni, nuovo "saldo e stralcio": i debiti fino a euro 5.000 saranno annullati alla data del 31 ottobre 2021.**
- 4. Corrispettivi giornalieri – proroga per l'utilizzo del nuovo tracciato telematico.**
- 5. Società di comodo: disapplicazione automatica della disciplina causa Covid?**

ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com



1. Crisi d'impresa: le novità sulla transazione fiscale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. n. 118/2021 sono entrate immediatamente in vigore numerose novità finalizzate ad agevolare le imprese in difficoltà finanziaria. In tal senso è stata determinante una modifica della gestione operativa dell'istruttoria processuale della transazione fiscale: oggi il Tribunale può omologare forzosamente la transazione fiscale anche in caso di voto contrario da parte dei rispettivi enti creditori.

Entrando nel merito, la transazione fiscale, prevista dall'art. 182-*ter* della legge n. 267/1942, cd. Legge Fallimentare, è uno strumento che si affianca al concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti, costituendone un sub-procedimento accessorio ed eventuale che consente la dilazione e/o il pagamento parziale dei crediti che il Fisco vanta nei confronti dell'imprenditore raggiungendo un accordo transattivo.

La transazione fiscale, in sostanza, costituisce una deroga a uno dei fondamentali principi del diritto tributario, cioè quello dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

L'art. 180, comma 4, della Legge Fallimentare, modificato dalla legge n. 159/2020, ha infatti attribuito al Tribunale il potere-dovere di omologare, in caso di concordato preventivo, le proposte di transazione fiscale, contributiva ed assicurativa anche in mancanza di voto da parte dell'Erario e degli Enti previdenziali ed assicurativi, se tali proposte sono decisive ai fini della procedura e, in ultima analisi, convenienti per i rispettivi creditori.

Il comma 4 del citato art. 182-*bis* attribuisce, poi, al Tribunale il medesimo potere-dovere anche nell'ambito della procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, in caso di mancanza di adesione da parte dei predetti creditori alle proposte di transazione loro formulate dal debitore.

Il d.l. n. 118/2021 fornisce anche un'ulteriore precisazione, che avrà importanti ricadute operative, stabilendo, infatti, che l'adesione del Fisco e degli Enti previdenziali ed assicurativi alla proposta di transazione formulata dall'imprenditore, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione, deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda: trascorso inutilmente questo termine, potrà essere richiesta al Tribunale l'omologazione forzosa della transazione e, se gli Enti creditori dovessero comunicare solo

successivamente a detto termine il loro voto negativo, questo sarà da considerarsi tardivo e, quindi, privo di effetti.



2. Il finanziamento del socio senza redditi non basta per l'accertamento.

Con l'ordinanza n. 25474/2021 la Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo l'accertamento di maggiori ricavi fondato solo sulla circostanza che la società ha ricevuto un finanziamento da parte di un socio privo di redditi.

Entrando nel dettaglio, la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda un socio a cui sono stati contestati i finanziamenti effettuati in favore della società (e quindi ripresi a tassazione come maggiori redditi), in quanto lo stesso non aveva dichiarato redditi personali.

La Cassazione ha ritenuto che il quadro indiziario fornito dall'Amministrazione finanziaria non fosse sufficiente per affermare che dietro i finanziamenti effettuati si nascondessero dei ricavi in nero poi riversati nelle casse sociali dell'amministratore.

Viene, dunque, posto a fondamento dell'ordinanza *de qua* la constatazione che l'art. 85 del d.P.R. n. 917/1986 "*non pone alcuna presunzione, né inversione dell'onere della prova, a carico del socio che eroga una determinata somma in favore della società*".

Due sono le caratteristiche importanti che emergono dal provvedimento di legittimità in esame, e cioè:

- (i) viene preso atto dell'infondatezza normativa della presunzione di simulazione del finanziamento effettuato dal socio;
- (ii) pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'eventuale contestazione in merito.

Quindi, la decisione, indirettamente, ha escluso che l'assenza di redditi del socio finanziatore possa di per sé dimostrare maggiori ricavi della società e costituire una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.



3. Decreto Sostegni, nuovo “saldo e stralcio”: i debiti fino a euro 5.000 saranno annullati alla data del 31 ottobre 2021.

Con la circolare n.11/E/2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti con debiti fino a euro 5.000, rientranti nella disciplina del nuovo “saldo e stralcio” contenuta nel Decreto Sostegni (art. 4, commi da 4 a 9, del d.l n.41/2021), dovevano essere segnalati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 30.9.2021, in modo tale che quest'ultima possa procedere all'annullamento degli stessi debiti alla data del 31.10.2021.

La norma, quindi, prevede l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (i.e. 23 marzo 2021), fino a un importo di euro 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010.



Nel calcolo del limite di euro 5.000 rientrano, come sopra menzionato, il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, mentre restano esclusi gli aggi da riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Tale soglia è determinata in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento e non con riferimento all'importo complessivo della stessa, e quindi ogni singolo carico che non superi l'importo di euro 5.000 potrà beneficiare dell'annullamento. Secondo l'Agenzia delle Entrate possono rientrare nello stralcio anche i carichi che originariamente erano di importo superiore a euro 5.000 ma che, a seguito di un pagamento parziale o di uno sgravio, alla data del 23.3.2021 risultano al di sotto di detta soglia.

Bisogna comunque evidenziare che per individuare i carichi definibili, la data da prendere in considerazione è quella di affidamento del carico all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e non quella della notifica della cartella di pagamento.

L'annullamento è previsto soltanto per:

- le persone fisiche che hanno percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, nell'anno di imposta 2019;
- i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, nel periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2019.

Attraverso un apposito servizio, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è possibile verificare se i debiti ammessi alle agevolazioni sono potenzialmente oggetto di stralcio.

4. Corrispettivi giornalieri – proroga per l'utilizzo del nuovo tracciato telematico.


Con il provvedimento n. 228725 del 7.9.2021 l'Agenzia delle Entrate ha rinviato la data di decorrenza dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tale intervento, tenuto conto delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19 ed in ragione delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, consiste nella proroga dal 1.10.2021 al 1.1.2022 della data definitiva di avvio

dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.

Di conseguenza sono stati adeguati al 31.12.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di registratore telematico già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

In sostanza, ci sarà quindi tempo fino al 1.1.2022 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0). Come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ci sarà più tempo anche per adeguare i registratori telematici.



5. Società di comodo: nessuna disapplicazione automatica della disciplina causa Covid?

Il MEF, in risposta all'interrogazione n. 5-06627, ha ribadito che non ci sarà nessuna sospensione o alleggerimento dell'applicazione della normativa sulle società di comodo per l'anno 2021 nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia COVID-19.



Sarà, quindi, l’Agenzia delle Entrate a valutare caso per caso gli interpelli disapplicativi presentati da quelle società che intendono dimostrare come il Covid abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento di un ammontare di ricavi in linea con quanto previsto dalla normativa di cui trattasi .

A mero titolo esemplificativo, tra le cause di disapplicazione si rammenta che è prassi dell’Agenzia valutare, a favore di una società immobiliare, la circostanza per cui i canoni di locazione praticati siano in linea con quelli di mercato, seppur non sufficienti per superare il test di operatività. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione si potrà fare riferimento ai valori che sono riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato immobiliare.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Francesco Santori

Dott. Mattia Cataldo



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

CONTATTI:

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

f.santori@studiolacommara.it

m.cataldo@studiolacommara.it